

CRISI D'IMPRESA

Schema del decreto legislativo di modifica del CCII. Ulteriori novità in materia di concordato

di **Francesca Dal Porto**



Il decreto legislativo recante “**Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023**”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso, propone **importanti modifiche** anche in materia di **contenuto del piano di concordato**, così come disciplinato dal CCII.

In particolare, è richiesto che il piano **indichi il debitore e le eventuali parti correlate**, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori.

In più, rispetto a quanto indicato nell’attuale [articolo 87 CCII](#), lo schema di decreto prevede che il piano contenga anche **il valore di liquidazione del patrimonio**, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale nonché **le modalità di ristrutturazione dei debiti** e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.

Si citano: cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

Circa il punto dell’attuale [articolo 87 CCII](#), dove è richiesto che il piano indichi, nel caso di **prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta**, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, lo schema di decreto modificativo prevede l’aggiunta di una specifica per tenere conto anche dei **costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente**.

Lo **schema modificativo** prevede altresì che il piano indichi:

- le **parti interessate dal piano**, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
- le **classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto**, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
- le **eventuali parti non interessate dal piano**, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
- le **modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori** nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
- **l'indicazione del commissario giudiziale** ove già nominato.

Nello schema di decreto modificativo è proposto che nell'[articolo 87 CCII](#) sia precisato che la relazione del professionista indipendente, da depositare con la domanda, debba attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che **il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale**. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di **modifiche sostanziali della proposta o del piano**.

All'interno dell'[articolo 88 CCII](#) è previsto l'inserimento del comma 2 bis secondo cui **il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie**, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'[articolo 109, comma 1](#), e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la **proposta di soddisfacimento** della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia **conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria**.

Per quanto riguarda la figura del **Commissario Giudiziale**, lo schema di decreto legislativo del 17.03.2022 prevede che, nel caso di continuità aziendale, il commissario, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, **affianchi il debitore e i creditori nella negoziazione del piano** formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.

In relazione agli **effetti derivanti dalla presentazione della domanda di concordato**, lo schema di decreto legislativo del 17.03.2022 propone l'inserimento nel CCII del nuovo articolo 94 bis, che detta **disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale**.

Sulla base delle modifiche proposte, **i creditori non possono**, unilateralmente, **rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione**, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito

della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale.

Sono inefficaci eventuali patti contrari.

Inoltre, **i creditori interessati dalle misure protettive** non possono, unilateralmente, rifiutare **l'adempimento dei contratti essenziali** in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del **mancato pagamento di crediti anteriori** rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale.

Sono essenziali i contratti necessari per la **continuazione della gestione corrente dell'impresa**, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

Per quanto riguarda le **maggioranze richieste per l'approvazione del concordato preventivo**, lo schema di decreto legislativo prevede di inserire, all'interno dell'[articolo 109 CCII](#), il nuovo comma 5 che, per il concordato in continuità aziendale, prevede **l'approvazione nel caso in cui tutte le classi votino a favore**.

In ciascuna classe, inoltre, la proposta sarà approvata se sarà raggiunta la **maggioranza dei crediti ammessi al voto** oppure, in mancanza, se avranno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Nel caso di **crediti assistiti dal privilegio di cui all'[articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ.](#)**, il termine del pagamento è di trenta giorni dall'omologazione.

Se non concorrono queste condizioni i creditori, anche se pagati integralmente vanno inseriti in **classi separate e voteranno per l'intero credito**.